



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA il D. Lgs. 30/12/1992 n. 503;
- VISTO l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n. 21;
- VISTO il vigente C.C.R.L. - Area della dirigenza;
- VISTA la Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i;
- VISTA la circolare n° 57509 del 29/04/2014;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m.i;
- VISTA la L.R. 07/05/2015 n. 9;
- VISTA la circolare prot. n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare prot. n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare prot. n. 44466 del 17/04/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 15 comma 1 del D.L. n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019;
- VISTA l'istanza del 09/09/2019, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento in pari data al n. 99443 con la quale la Dott.ssa Marino Maria Antonella nata a [redacted] il [redacted] - Dirigente di 3^a Fascia in atto in servizio presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione - comunica che in data 31/12/2019 ha raggiunto i requisiti per l'accesso al pensionamento - ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. - e, contestualmente chiede la risoluzione del rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva a far data dal 01/04/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 4041 del 14/01/2021, con la quale si comunica alla predetta dipendente, ed agli uffici interessati, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal **01/04/2020**;
- VISTO il D.A. n. 271 del 27/05/1987, registrato alla Corte dei Conti il 07/07/1987, reg. 17 fgl. 184, con il quale la Dott.ssa Marino Maria Antonella, è stata nominata nei ruoli dell'Amministrazione Regionale, con la qualifica di "Dirigente Amministrativo" con decorrenza giuridica ed economica dal 31/05/1986;
- VISTO il D.D.R. n. 411 del 23/01/1996, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 31/01/1996 al n. 306, con il quale alla dipendente sopra citata è stato riconosciuto utile, ai fini di quiescenza, il servizio non di ruolo, svolto dalla stessa pari ad anni 04 mesi 03 e giorni 00;
- VISTO il D.D.R. n. 1163 del 22/03/1991, registrato alla Corte dei Conti il 21/08/1991, reg. 8, fgl. 347, con il quale alla Dott.ssa Marino Maria Antonella, sono ricongiunti ai fini pensionistici, previo riscatto, anni 04 mesi 00 e giorni 00 corrispondenti alla durata del corso di laurea;
- VISTO il D.D.G. n. 02182 del 21/05/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 01/07/2003 al n. 614, con il quale la Dott.ssa Marino Maria Antonella ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 5 della L.R. n. 10/2000, è stata inquadrata nella 3^a Fascia Dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO l'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita;
VISTO lo stato matricolare regionale;
ACCERTATO che alla data del 31/03/2020, la dipendente vanta un'anzianità contributiva utile a pensione, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214 di conversione del Decreto 06/12/2011 n. 201 e dell'art. 15 comma 1 del D.L. n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019, così descritta:

SERVIZI UTILI AI FINI DI QUIESCENZA	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 31/05/1986 31/03/2020	33	10	1
Decreto n. 411/1996	4	3	0
Decreto n. 1163/91 – Riscatto Laurea	4	0	0
Totale	42	1	1

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/04/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Dott.ssa Marino Maria Antonella nata a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente di 3^a Fascia, e contestualmente la stessa è cancellata dai ruoli della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214 di conversione del Decreto 06/12/2011 n. 201 e dell'art. 15 comma 1 del D.L. n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019.

Art. 2) Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m.i.

Palermo 09 Marzo 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
Bologna

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 AD INTERIM
Pio Guida

Originale agli atti d'ufficio